

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4688

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IORI, GARAVINI, CARRA, GHIZZONI, SENALDI, ZAMPA, GNECCHI, LODOLINI, MANFREDI, VERINI, MORANI, ALBANELLA, PATRIARCA, PAOLO ROSSI, IACONO, BENI, CAROCCI, GANDOLFI, SBROLLINI, MARCHI, SCHIRÒ, CARLONI, MALISANI, NARDUOLO, ZANIN, D'INCECCO, TERROSI, CRIMÌ, STELLA BIANCHI, FREGOLENT, ZAN

Modifiche all'articolo 577 del codice penale, concernenti l'abolizione della differenza fra figli adottivi e naturali nella determinazione delle circostanze aggravanti dell'omicidio

Presentata il 9 ottobre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da anni il nostro Paese è impegnato a cancellare dall'ordinamento tutte le disuguaglianze che la vecchia impostazione normativa creava fra le varie tipologie di figli. Con tale intento il Parlamento ha approvato la legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di riconoscimento dei figli naturali. Tale legge ha come scopo quello di eliminare qualsiasi forma di discriminazione fra figli legittimi e figli naturali, ossia fra i figli nati all'interno e quelli nati fuori dal matrimonio. La legge, fra l'altro, ha sostituito l'articolo 315 del codice civile, che ora recita: « ART. 315. — (Stato giuridico della filiazione). — Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico ».

La recente decisione della Corte di cassazione, che ha annullato una sentenza che condannava all'ergastolo un padre, accusato dell'omicidio del figlio adottivo che si era interposto fra padre e madre durante un violento litigio, ha risollevato il problema dell'esistenza, nel codice penale, di norme residue di una logica familiare non più attuale e palesemente ingiusta.

Infatti, in questa materia, il nostro codice penale prevede una specifica aggravante che comporta la pena dell'ergastolo (quindi un aumento consistente della pena) quando l'omicidio è commesso contro l'ascendente o contro il discendente (concetto che è previsto sia dal numero 2) del primo

comma dell'articolo 576, sia dal numero 1) del primo comma dell'articolo 577).

Al contempo, il medesimo articolo 577 prevede, al secondo comma, la pena editale da 24 a 30 anni quando a compiere l'omicidio sia « il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo ». Una differenza che, alla luce della modifica dell'articolo 315 del codice civile, non ha alcun senso.

Per comprendere la differenza, infatti, occorre tornare al periodo della redazione del codice penale. La Corte di cassazione non poteva fare altro se non applicare il diritto vigente, cioè l'articolo 577, secondo comma, del codice penale, che costituisce la diretta eredità dell'articolo 576 del codice Rocco, risalente al 1938. In quegli anni i figli nati da un unico capostipite non erano tutti uguali e non lo erano neppure all'interno di una stessa famiglia, tanto meno se si trattava di un figlio adottivo.

Un genitore, secondo il diritto e la mentalità dell'epoca, adottava non già, come oggi, per mero affetto, ma soprattutto per cercare un erede che gestisse al meglio il suo patrimonio ovvero che lo potesse aiutare successivamente, negli anni della sua vecchiaia. L'adozione non era vista come un gesto di completa filiazione e ci si aspettava, fra le parti in causa, un vincolo di mero interesse e, da punto di vista affettivo, un rapporto assai poco coinvolgente.

Non esisteva allora neppure l'idea della cosiddetta adozione legittimante e lontanissimi erano gli anni settanta-ottanta del secolo scorso, quando fu approvata la riforma del diritto di famiglia e fu scritta la nuova legge in materia di adozione nazionale e internazionale, che poneva il bambino adottato e la relazione affettiva al centro dell'istituto adottivo.

Lontane erano, altresì, le numerose sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo che demolivano le differenze fra figli naturali e legittimi e che focalizzavano l'affetto e la responsabilità come parte fondante e centrale dei rapporti all'interno della famiglia.

Quanto previsto dell'articolo 577 del codice penale, che pone importanti differenze fra i vari tipi di figli, viola dunque pesantemente il sentire degli italiani, laddove

prevede che un omicidio che coinvolga un figlio adottivo (come vittima o come autore) sia meno grave di quello che coinvolge un figlio legittimo. I genitori adottivi sanno benissimo che il rapporto che lega figlio e genitori è profondissimo e d'identico tenore a quello che lega un figlio e i suoi genitori naturali, tanto che la legge ha stabilito che nell'adozione il minore adottato divenga, fin da subito, figlio « legittimo » dei genitori adottivi. Il nostro ordinamento disciplina due tipologie di adozione legittimante: quella nazionale e quella internazionale, e nessuna differenza è creata fra questi figli e quelli nati naturalmente all'interno di una coppia genitoriale. Infatti l'adozione legittimante produce i seguenti effetti giuridici:

1) la sostituzione del cognome originario del bambino con quello dei genitori adottivi e la trasmissione di quest'ultimo alle generazioni future;

2) l'acquisizione da parte del bambino di rapporti di parentela con tutta la famiglia allargata dei genitori adottivi;

3) l'interruzione, da parte del bambino, di ogni legame giuridico e rapporto con la famiglia biologica, salvo che per i divieti matrimoniali.

Quello che contraddistingue l'adozione oggi è quindi l'ingresso, a pieno titolo, del minore adottato nella sua « nuova » famiglia in qualità di figlio e, proprio come per ogni figlio, è normale il suo essere parte assoluta di tutto il reticolo affettivo e parentale che la famiglia compone.

Non v'è chi non veda, quindi, come sia inconcepibile che all'interno di una stessa famiglia vengano fatte distinzioni fra i figli adottati e i figli nati dall'unione biologica dei genitori. Si rende perciò necessaria, al fine di evitare il perdurare di un'immotivata discriminazione, una modifica alla normativa prevista dall'articolo 577 del codice penale, anche perché nessun giudice potrebbe applicare alla famiglia adottiva la normativa per la famiglia naturale se non incorrendo in una palese e ingiustificabile illegittimità e in una sentenza annullabile dalla Corte di cassazione.

La presente proposta di legge, dunque, ha l'obiettivo di porre rimedio a tale inaccettabile differenza, in continuità con quel percorso teso ad annullare ogni discriminazione fra i vari tipi di filiazione, ben stabilito e indirizzato dalla volontà della

Costituzione e delle normative internazionali, *in primis* la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata il 20 novembre 1989 a New York, resa esecutiva dal nostro Paese con la legge n. 176 del 1991.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), dopo le parole: « il discendente » sono aggiunte le seguenti: « , anche adottivi »;

b) al secondo comma, le parole: « il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, » sono soppresse.

